

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. IV  
N. 52

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**BORRUSO**

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, NUMERI 1, 2, 3, 4 E 61 N. 10 DEL CODICE PENALE  
(DIFFAMAZIONE AGGRAVATA).

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BONIFACIO)

*il 15 marzo 1977*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Roma, 12 marzo 1977.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Borruso Andrea per la trasmissione alla Camera dei Deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 14625/75/A della Procura di Milano).

*Il Ministro*

BONIFACIO

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Milano, 7 febbraio 1977.

In data 15 dicembre 1975 l'avvocato Francesco Ogliari assessore comunale di Milano per la Cultura e Spettacolo pre-

sentava querela nei confronti del Consigliere comunale Borruso Andrea ritenendosi diffamato da alcune affermazioni che il Borruso aveva pronunciato nel corso di un'interpellanza presentata nella seduta del Consiglio Comunale di Milano del 27 ottobre 1975 e che avevano trovato eco su alcuni giornali, copia dei quali veniva allegata all'atto di querela.

Il Borruso venutone a conoscenza s'avvaleva della facoltà ex articolo 250 del codice di procedura penale di comparire spontaneamente e dinanzi al pubblico ministero contestava di avere inteso muovere accuse personali all'Ogliari, assumendo di aver voluto chiedere soltanto chiarimenti alla Giunta Comunale, su una questione che avrebbe potuto ingenerare sospetti nell'opinione pubblica. L'Ogliari da parte sua sempre al pubblico ministero confermava quanto esposto in querela. Veniva acquisita copia autentica del verbale della suddetta seduta del Consiglio Comunale, e il Borruso con rito direttissimo era rinviato al giudizio del Tribunale di Milano in data 19 febbraio 1976 per il reato di diffamazione aggravata, come più oltre meglio precisato.

All'udienza del 29 ottobre 1976 il collegio giudicante rilevava che il Borruso a

seguito della consulta elettorale del 20 giugno 1976 era stato eletto deputato al Parlamento per il collegio di Milano lo proscioglieva per difetto di autorizzazione a procedere e rimetteva gli atti a questo Ufficio per quanto di sua competenza.

Ciò premesso il sottoscritto Procuratore della Repubblica chiede alla Camera dei Deputati, a norma degli articoli 15 del codice di procedura penale e 68 della Costituzione, l'autorizzazione a procedere a carico di Andrea Borruso, nato a Milano il 9 maggio 1936, imputato del delitto previsto e punito dall'articolo 595 nn. 1, 2, 3 e 4 e 61 n. 10 del codice penale per avere in presenza di più persone, in atto pubblico (verbale di seduta del Consiglio Comunale), avvalendosi del particolare mezzo fornitogli dalla pubblicità della adunanza, offeso la reputazione di Ogliari Francesco, assessore al Comune di Milano e quindi rappresentante di un Corpo amministrativo, nonché pubblico ufficiale, affermando in una inter-

pellanza orale che qui si deve intendere integralmente riportata, rivolto al Sindaco, testualmente tra l'altro, che « noi sappiamo che presso l'Ufficio d'igiene esistono diverse ingiunzioni che non vengono mandate avanti perché interessano stabili amministrati da un Assessore del Comune di Milano ». E più oltre « Ho detto e ripeto che presso la ripartizione sanità esistono una serie di ingiunzioni che riguardano immobili di cui è amministratore l'assessore Ogliari ».

In Milano, seduta del Consiglio Comunale del 27 ottobre 1975.

Si fa presente di aver formalmente comunicato all'imputato il giorno 24 gennaio 1977 la pendenza del procedimento a norma dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

Si allegano gli atti processuali.

*Il Procuratore della Repubblica*

Dr. MAURO GRETI